

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

Sezione Terza – n. 15942/2022 r.g.

Ricorso per motivi aggiunti con istanza cautelare collegiale

Nell'interesse **Fabi Federica**, c.f. FBAFRC94H48H5012, nata a Roma il 1'8 giugno 1994 ed ivi residente, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti Michele Bonetti (c.f. BNTMHL76T24H501F) e Santi Delia (c.f. DLESNT79H09F158V), che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di segreteria ai numeri di fax 06/64564197 – 090/8960421 o alle mails info@avvatomichelebonetti.it – santi.delia@avvatosantidelia.it e pec michelebonetti@ordineavvocatiroma.org - avvsantidelia@cnfpec.it, elettivamente domiciliati in Roma alla Via S. Tommaso D'Aquino, 47.

Contro

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA in persona del Rettore p.t.

e nei confronti

dei controinteressati in atti

per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare,

- 1) della graduatoria pubblicata in data 30 gennaio 2023 a seguito della rivalutazione da parte della Sapienza delle posizioni degli studenti;
- 2) di tutti gli atti ed i verbali sottesi alla graduatoria del 30 gennaio 2023 e di ogni atto, anche non conosciuto, che ha determinato la lesione della posizione di parte ricorrente;
- 3) del mancato riscontro agli accessi agli atti del 31 gennaio 2023 e del 3 febbraio 2023.

Nonché per l'annullamento

- 4) del Bando di Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria – a.a. 2022/2023 - pubblicato dalla Sapienza Università di Roma in data 30 giugno 2022;

- 5) della prima graduatoria relativa all'avviso per posti liberi su anni successivi al primo pubblicata dalla Sapienza Università di Roma in data 12 ottobre 2022;
- 6) della seconda graduatoria relativa all'avviso per posti liberi su anni successivi al primo pubblicata dalla Sapienza Università di Roma in data 14 ottobre 2022;
- 7) del riscontro parziale datato 21 novembre 2022, all'accesso agli atti del 31 ottobre 2022 con cui si comunicava che la commissione “*ha deciso di non redigere una scheda per ogni candidato, ma di inserire l'esito delle singole valutazioni nella graduatoria*” nonché si rigettava la richiesta inerente l'ostensione dei documenti ulteriori anche inerenti alla documentazione e posizione di ciascuno dei candidati;
- 8) del verbale dei lavori della commissione datato 11 ottobre 2022 nonché dei verbali, non conosciuti ma richiamati nel detto verbale datato 11.10.200, del 1 agosto 2022 del 2, 4 e 5 agosto e del 30 settembre 2022 e del 7 e 11 ottobre e dei relativi allegati;
- 9) del verbale della Giunta di Facoltà n. 121 del 27 luglio 2022 e relativi allegati;
- 10) del verbale del 1 agosto 2022 della Commissione;
- 11) di tutti i verbali della commissione anche non conosciuti nella parte in cui hanno determinato la lesione di parte ricorrente e la sua non immatricolazione al posto ambito;
- 12) delle delibere del Consiglio di Facoltà e del Senato Accademico dell'Ateneo, anche non conosciuti, nella parte in cui ledono il diritto del ricorrente ad essere immatricolato in anni successivi al primo del corso di laurea a cui aspira;
- 13) del mancato riscontro all'istanza di ricorso gerarchico inoltrato in data 31 ottobre 2022;
- 14) del riscontro del 1 dicembre 2022 anche nella parte in cui si legge “*non è prevista l'iscrizione come ripetente di un anno di corso*”;

15) di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente;

FATTO

a.1. Sulla posizione di parte ricorrente. La sig.ra Fabi iscritta al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università Cattolica “Nostra Signora del Buon Consiglio presentava formale domanda di trasferimento ad anni successivi al primo per la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Sapienza per accedere al IV anno del succitato corso di studio presso il Polo Pontino per il quale erano stati banditi 36 posti.

All’esito della procedura, veniva pubblicata la graduatoria di interesse in data 12.10.2022 ed il nominativo della ricorrente compariva nella graduatoria del V anno per il corso di medicina in italiano (per il quale invece erano stati banditi 7 posti per il Polo Pontino e 12 per il polo Sant’Andrea) nella posizione 47 con (matricola 1636021) con 13 esami riconosciuti su 25, con 114 CFU, con una percentuale di esami sostenuti pari a 52% nonché con l’indicazione del valore “NO” nella colonna “test superato”.

La detta graduatoria veniva dopo poche ore sospesa, a seguito delle numerose segnalazioni, per essere poi ripubblicata in data 14 ottobre 2022, ma senza alcuna modifica.

In data 30 gennaio 2023 veniva pubblicata una nuova graduatoria e il nominativo della ricorrente risultava sempre nella graduatoria del V anno di medicina, nella posizione n. 52 con 13 esami su 23, una percentuale del 56,52%, con 106 CFU e sempre con il valore “NO” nella relativa colonna.

Non solo la Fabi è stata ancora inserita in una graduatoria (V anno di medicina in italiano) per la quale non aveva fatto domanda, ma pativa una riduzione dei CFU e ad oggi non si continua a sapere per quale polo didattico abbia partecipato considerando che mentre i posti banditi erano (come giusto che fosse) divisi tra il Polo Pontino ed il Sant’Andrea, l’Ateneo redigeva un’unica graduatoria senza indicare per quale dei due poli gli studenti venivano valutati.

Si noti che, in assenza degli errori commessi, la Dott.ssa Fabi si sarebbe collocata in posizione utile per conseguire il trasferimento richiesto.

Alla Fabi difatti andavano riconosciuti 134 CFU come attestante dalla certificazione allegata alla domanda di trasferimento, computando i 20 crediti mancanti per il 14esimo esame non valutato nella graduatoria.

Qualora la Fabi avesse avuto una corretta valutazione del proprio curriculum questa si sarebbe potuta immatricolare sia per il IV anno sia per il V anno difatti ad oggi nella graduatoria del IV anno vi sono molti studenti con un numero di CFU inferiore alla Fabi e la maggior parte di questi hanno anche il valore “NO” nella colonna “test superato”; il soggetto in seconda posizione (con valore SI) ha 127 CFU mentre i soggetti in terza e in quarta posizione hanno rispettivamente 123 e 118 CFU, gli studenti nella posizione n. 4, 5 e 6 (sempre con valore SI) hanno invece rispettivamente 118, 103, e 69 cfu, mentre le posizioni dalla n. 7 alla n. 36 sono occupate tutte da studenti con il valore “NO” e con CFU inferiori a quelli della ricorrente.

Identico ragionamento può effettuarsi per la graduatoria del V anno ove ad oggi possono immatricolarsi soggetti con CFU inferiori a quelli della Fabi e addirittura le posizioni dalla n. 7 alla n. 19 sono occupate da studenti con il valore NO.

Continuando ad analizzare le due graduatorie si evincono ulteriori anomalie.

Nella graduatoria del V anno sono presenti 6 persone in più che non erano presenti nella graduatoria precedente formata da 54 persone oggi salite a 53.

Di particolare importanza è che i soggetti con le matricole nn. 2072655, 2067856, 2069206, 1901906 che oggi sono tutti assegnati non comparivano nella precedente graduatoria. Diversamente i soggetti (sempre assegnati) con le matricole nn. 2070745, 2072533, 2070648 precedentemente comparivano (sempre come assegnati) nella graduatoria del IV anno di medicina in italiano sono tutti provenienti da “Arad” e l’amministrazione attesta che i programmi sono parzialmente coerenti con quelli della Sapienza.

Tra i precedenti ammessi figurano (fecero domanda al IV e sono stati ammessi e immatricolate al V) la matricola 2072377 proveniente dal medesimo Ateneo della ricorrente e avente il suo stesso numero di esami (ora regolarmente iscritta presso La Sapienza); matricola 2072694 proveniente dal medesimo Ateneo (ora posizione n. 36 con nuovo calcolo pari 16 esami anziché 15 come riportato nella precedente graduatoria, ma comunque regolarmente iscritta presso La Sapienza); matricola 1801519 posizione n. 50 risulta con esami pari a 13 anziché 12 come nella precedente graduatoria e su questa posizione è necessario puntualizzare che anche il primo calcolo fu sbagliato in quanto furono calcolati esami in più dei reali conseguiti, dunque in questa nuova graduatoria gliene hanno attribuiti ancora di più visto il numero crescente.

a.1.b. A tutto ciò si aggiunga che nella colonna “test superato” alla Fabi veniva messo il valore “NO”, circostanza questa determinante considerando che l’aver superato il test ex L. 264/1999 veniva considerato dall’Ateneo criterio prevalente. Nel caso di specie la Fabi aveva già superato il test, redatto da Tor Vergata e recante nella modulistica il logo di Tor Vergata, presso l’Ateneo albanese ma collegato all’Ateneo pubblico di Tor Vergata.

A seguito di accesso agli atti l’Ateneo propone un riscontro parziale e riporta una totale assenza di verbalizzazione nonché la presenza di numerosi posti liberi ad oggi non coperti. Giova precisare in merito che l’ultimo bando di concorso pubblicato dalla Sapienza per il trasferimento ad anni successivi al primo risale all’anno accademico 2018/2019 e che tale bando è stato già censurato dal TAR Lazio e dal Consiglio di Stato per la erroneità dei criteri di preferenza, che come oggi postergavano il criterio del merito. A distanza di oltre 3 anni l’Ateneo pubblica un bando con circa 200 posti disponibili (posti che dovevano essere messi precedentemente a disposizione degli studenti) e con criteri già censurati dalla giustizia amministrativa proprio per l’Ateneo della Sapienza e relativamente al caso di uno studente proveniente dall’ateneo albanese della Nostra Signora del Buon Consiglio (C.d.S., Sez. VI, n. 10432 del 28.11.2022).

a.2. Sull’italianità e sul collegamento tra l’ateneo pubblico di Tor Vergata soggetto alla programmazione di cui alla l. 264 del 1999 e l’Ateneo della Nostra Signora del Buon Consiglio. Parte ricorrente è di nazionalità italiana e per realizzare il sogno di una vita, studiare medicina, è stata costretta ad andare in Albania. La scelta non è stata casuale, ma è stata dettata da un collegamento tra l’ateneo di Tor Vergata e l’Università Nostra Signora Del Buon Consiglio.

La c.d. italianità dell’Università Nostra Signora Del Buon Consiglio è notoria, così come è notorio il collegamento con l’ateneo di Tor Vergata, come riportato più volte in documentazione in atti e sullo stesso sito dell’università di Tor Vergata e dell’ateneo albanese. Il personale dell’Ateneo Albanese è italiano (dalla docenza alla segreteria studenti, al Rettore, al Preside della Facoltà di Medicina); le lezioni si tengono in italiano; gli studenti sono tutti italiani (gli studenti albanesi sono pochissimi anche per il costo altissimo delle tasse di immatricolazione che, senza contare altre spese incluse nel “pacchetto”, superano i 10.000 euro); soprattutto il test è svolto in italiano e su programmi tutti italiani (la cultura generale, la storia richiesta non è quella albanese, ma quella italiana). Quanto si riferirà non è frutto di circostanze scandalistiche o apprese dai quotidiani in atti, ma è, punto per punto, comprovato da documenti ufficiali ministeriali, dell’Ateneo di Tor Vergata, dell’Università albanese e dell’Ambasciata italiana a Tirana¹.

L’italianità dell’Ateneo Albanese è dimostrata da una serie di indici documentali che ci fanno riflettere su come vi sia qualcosa di più di una “convenzione” con un Ateneo estero.

¹ Gli unici che ci rimettono realmente sono gli studenti, poiché l’Ateneo di Tor Vergata, come si vedrà, amplia le proprie docenze, conoscenze e strutture (i docenti, i libri, i programmi etc. sono quasi sempre gli stessi di Tor Vergata) mentre il Governo, come si vedrà, riesce a proseguire nella politica economica di investimenti nei balcani (non è una illazione ma sono le parole del sottosegretario del Miur che su sito www.istruzione.it/web/ministero/organizzazione/int071209 ove riferisce: *“Auspico che si possa giungere alla costituzione di un vero e proprio Polo didattico decentrato a Tirana, capace di attirare risorse economiche non solo dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero degli Affari italiani, ma anche dagli strumenti della Comunità Europea, la quale è in procinto di avviare specifici programmi di supporto per l’area balcanica, propedeutici all’ingresso di questi in Paesi in Europa (progetto Ipa, instrumenti for pre accession assistance, specifico programma finanziario di assistenza pre-adesione”*).

Ciò a nostro avviso mette in atto l’erroneità dei provvedimenti impugnati, e come l’Ateneo Albanese sia di fatto una mera appendice dell’ateneo romano (il dato tra gli studenti è notorio) e una valvola di sfogo per una serie di situazioni poco “gestibili” in Italia, tra cui anche quella del numero chiuso e di una parte degli studenti esclusi:

1. sul sito istituzionale del Ministero www.istruzione.it/web/ministero/organizzazione/int071209 il sottosegretario On.le Pizza riferisce: “Nel triennio 2005-2007, ben 107 docenti ITALIANI hanno svolto attività didattica a Tirana ed il numero di docenti diventa di 2019 se si considerano anche quelli coinvolti nei corsi di laurea in Infermieristica ed in Fisioterapia (si veda intervento del Sottosegretario Pizza. Inaugurazione Anno Accademico dell’Università “Nostra Signora del Buon Consiglio”, Ufficio Stampa, Tirana 07/12/2009).
2. il documento tratto dal sito dell’Ambasciata d’Italia a Tirana ove si riporta: *“l’Università Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana...è costituita con capitali italiani (Roma Tor Vergata...la NSBC è l’unica istituzione universitaria albanese che diplomi universitari (Medicina, Fisioterapia ed infermieristica...) riconosciuti anche in Italia.”*
3. l’Università albanese garantisce mediante le proprie “convenzioni” con Tor Vergata il *“rilascio di titoli di studio riconosciuti da entrambi i Paesi”*.
4. il sito ufficiale dell’università albanese riporta (vd. <http://www.unizkm.al:8080/zkm/brik/content.295/it> con tanto di fotografia del Prof. Renato Lauro, precedente Rettore di Tor Vergata) che *“Sono in fase di elaborazione le prime tesi di laurea in Medicina e Chirurgia che saranno riconosciute congiuntamente dall’Università di Tor Vergata (Roma) e dall’Università NSBC. Si tratta di un successo perseguito con determinazione dai due atenei, affrontando sei anni di attività comune in un progetto che prevede l’istituzione di una nuova facoltà in terra albanese. L’iniziativa, promossa dall’allora rettore di “Tor Vergata” prof. Alessandro Finazzi Agrò, è proseguita*

grazie al sostegno dell'attuale rettore prof. Renato Lauro, che recentemente ha fatto visita per ben due volte al nostro Ateneo. La Facoltà di Medicina di Tor Vergata, oggi presieduta dal prof. Giuseppe Novelli, è presente in Albania attraverso la cooperazione per quattro corsi di laurea. L'ormai prossimo conseguimento della laurea da parte dei primi studenti sarà motivo di grande soddisfazione per i numerosi docenti che prestano la loro opera a Tirana dal 2004, affrontando un'avventura professionale che finalmente dà i suoi frutti”.

5. Sempre l'ateneo albanese provvede ad “*ammettere ai corsi di laurea della facoltà di Medicina di questa università, dopo il superamento delle prove di selezione, un limitato numero di cittadini della comunità europea, tale da non alterare la programmazione generale della formazione medica italiana*”; pertanto si prende atto come il numero dei loro studenti in Albania incida direttamente sulla programmazione italiana (e non per la libera circolazione delle persone ma per la considerazione che trattasi di studenti italiani che non passano altrove il test e che un domani ritorneranno in Italia ad esercitare la professione di medico).

6. Del resto anche Tor Vergata non si nasconde quando nella circolare in atti del Preside della Facoltà di Medicina datata 5 agosto 2010 deduce: “*A questo proposito abbiamo modificato sostanzialmente in termini pratici e funzionali il rapporto di collaborazione con l'università Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana, che POTREBBE PRESTO DIVENTARE UN POLO ISTITUZIONALE RICONOSCIUTO DALLA NOSTRA FACOLTA' e fornire quindi nuove opportunità di crescita professionale e scientifica per molti di noi*”.

Il fenomeno è talmente noto che lo stesso **Ministero della Salute** elabora tali dati numerici provenienti dall'Albania; prova ne è anche la nota in atti del 2009 con a sua volta trasmissione dei dati all'Ipasvi².

8. Lo stesso Miur con **DM del 16 febbraio 2009** ha previsto per l'Ateneo

² La Federazione dei Collegi Ipasvi è l'organismo che ha la rappresentanza nazionale degli infermieri italiani. La Federazione nazionale coordina i Collegi provinciali, che tra i loro compiti istituzionali hanno quello della tenuta degli Albi dei professionisti.

Albanese l'esenzione fiscale (con sanatoria di irregolarità ed esenzioni in materia di imposte sul reddito nonché versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria etc.) agevolando in tal modo la costituzione, la permanenza e sussistenza di tale fenomeno.

9. Il test di ingresso per la Facoltà di Medicina dell'Università "Nostra Signora del Buon Consiglio", oltre ad essere interamente in lingua italiana, **viene redatto e predisposto direttamente dall'Ateneo di Tor Vergata**. Analizzando la copia del test di ingresso per la facoltà di Medicina presso l'Ateneo albanese ivi allegato, si nota immediatamente **la presenza, su ogni pagina, del c.d. "doppio logo", ovvero dello stemma rappresentativo dell'Ateneo albanese e dello stemma dell'Università di "Tor Vergata"**. Si rilevi altresì la presenza, su ogni foglio, della dicitura "Università degli Studi di Roma *Tor Vergata Roma*", presente anche sulle certificazioni rilasciate dalle segreterie dell'Ateneo albanese, nonchè sugli attestati di Laurea rilasciati dall'Università "Nostra Signora del Buon Consiglio".

Ed ancora, ad ulteriore dimostrazione di quanto sopra detto, si allega al presente ricorso il Bando di Concorso per le specializzazioni mediche a.a. 2012/2013 in cui si legge testualmente che "*l'Università Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio, in collaborazione con l'Università degli studi di Roma Tor Vergata, istituisce per l'a.a. 2012/13 le specializzazioni mediche post laurea, per offrire un percorso formativo professionalizzante ai laureati in medicina e chirurgia*", il tutto a inconfondibile prova degli incontestabili collegamenti tra i due atenei sinora evidenziati.

In uno degli ultimi bandi dell'Università Albanese del 2010 riporta testualmente: **"SULLA BASE DI QUANTO COMUNICATO DAL MIUR ITALIANO NELL'ANNO ACCADEMICO 2009-2010, A NOI TRASMESSO PER IL TRAMITE DEL RETTORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA, CHE HA PERMESSO ALL'UNIVERSITA' NOSTRA SIGNORA DEL BUON CONSIGLIO (UNSBC) DI AMMETTERE AI CORSI DI LAUREA DELLA**

FACOLTA' DI MEDICINA DI QUESTA UNIVERSITA', DOPO IL SUPERAMENTO DELLE PROVE DI SELEZIONE, UN LIMITATO NUMERO DI CITTADINI DELLA COMUNITA' EUROPEA, TALE DA NON ALTERARE LA PROGRAMMAZIONE GENERALE DELLA FORMAZIONE MEDICA ITALIANA....LA VALUTAZIONE DEI CANDIDATI SI EFFETTUERA' SULLA BASE DEL PUNTEGGIO INDIVIDUALE FINALE CHE SI CALCOLA DAI PUNTI OTTENUTI DALLA PROVA SCRITTA E DALLA VALUTAZIONE DEL VOTO MEDIO DELLA SCUOLA SECONDARIA".

Il decreto Miur del 12.3.2009 infatti riporta: "l'elenco dei programmi didattici dell'università Nostra Signora del Buon Consiglio e l'elenco delle discipline, parti di tali programmi didattici che si intendono svolgere in Italia presso la filiazione" rilevando poi che "LO SCOPO DELLA FILIAZIONE È LO STUDIO IN ITALIA".

Pertanto risulta per tabulas e come si è visto ormai da anni e anni il collegamento tra l'ateneo romano e l'ateneo albanese, rappresentando altresì come, in punto di disparità di trattamento, i bandi di trasferimento al II anno tra atenei consentano sempre la partecipazione degli studenti provenienti dall'Ateneo albanese Nostra Signora del Buon Consiglio

Palese è la illegittimità dell'azione amministrativa e la lesione patita dall'odierno ricorrente che dovrebbe occupare la prima posizione in graduatoria.

DIRITTO

1. Violazione del principio di non discriminazione e par condicio. Violazione e falsa applicazione della L. 264/1999 ed in particolare art. 1 lettera a).

Violazione e falsa applicazione del bando di concorso ed in particolare dell'art. 1 e dell'art. 5. Violazione e falsa applicazione del principio della par condicio. Violazione e falsa applicazione del principio del merito.

Violazione e falsa applicazione del principio di buona e imparziale amministrazione. Violazione degli articoli 3, 33, 34, 41 e 97 Cost. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Errore di motivazione. Errore sui

presupposti e carenza di istruttoria. Travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta. Violazione del principio di libera circolazione delle persone, dei lavoratori, delle merci e dei capitali così come delineate dalla normativa nazionale e dall'art.3 par 2 del Tue, art. 21 del TFUE 2

1.a. Come disposto dall'art. 1 del bando di concorso, potevano presentare domanda anche i soggetti che, come la ricorrente, sono iscritti al corso di Medicina e Chirurgia presso altri Atenei i quali chiedono il trasferimento per il medesimo corso di studio.

La ricorrente è attualmente iscritta al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Ateneo Albanese *“Nostra Signora del Buon Consiglio”* e chiedeva il trasferimento al IV anno del medesimo corso di studio, medicina in lingua italiano presso il Polo Pontino.

La Fabi non solo veniva inserita in una graduatoria errata non richiesta, ossia nella graduatoria di medicina in lingua italiana del V anno, ma si vedeva apporre la voce “NO” nella colonna denominata “test superato”. Ciò ha determinato per l'istante l'impossibilità di collocarsi in posizione utile in ogni graduatoria. Per tale “voce” l'istante non si colloca in posizione utile, posizione che invece avrebbe potuto ottenere qualora avesse ottenuto il valore “SI”.

Ebbene, l'articolo 5 – *“valutazione delle domande e criteri”* - del bando di concorso (di cui nel secondo motivo di diritto si dirà meglio) poneva come criterio prevalente l'aver vinto *“un concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/1999 art. 1 lettera a), per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua inglese e in Odontoiatria e Protesi dentaria provenienti da corsi di laurea omologhi”*.

Se da un lato si concretizza una palese disparità di trattamento in quanto parte ricorrente ha già sostenuto un test presso un Ateneo pubblico estero, dall'altro, il criterio così per come previsto risulta assolutamente irragionevole in quanto pretende di usare uno strumento selettivo (il test) rapportato al contingente delle

immatricolazioni (si ottiene l'ammissione non per il punteggio in assoluto conseguito ma per la collocazione in graduatoria dettata dal proprio punteggio rispetto agli altri partecipanti) per selezionare chi sia, prima e più degli altri, meritevole di trasferirsi ad anni successivi al primo ove non vi è, per definizione, alcuna incidenza sulla programmazione nazionale.

1.a.1. In relazione al primo profilo, occorre anzitutto considerare che l'Ateneo albanese, da cui proviene la ricorrente, nato da una convenzione con l'Università di Roma Tor Vergata, rappresenta una sorta di polo didattico italiano: si insegna in italiano, i docenti ordinari sono in gran parte italiani e sono predisposti programmi italiani. È, alla stregua di quella nazionale, una facoltà cui si accede solo previo superamento di un test approvato dal Ministero italiano e, infine, rilascia titoli (anche con l'intestazione dell'Università di Tor Vergata) che hanno valore legale anche in Italia ove godono di automatico riconoscimento.

Come difatti si legge anche sul sito dell'Università Albanese *“La Facoltà di Medicina è in convezione con la Facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Il piano di studio applicato è lo stesso con quello dell'Università partner”* (<https://www.unizkm.al/study/faculty/facolta-di-medicina>); circostanza nota è che le lezioni si svolgono in italiano, con professori provenienti dall'Università di Tor Vergata e con i medesimi programmi e le medesime modalità anche per lo svolgimento degli esami. Non esiste alcuna differenza tra i due corsi di studi.

Sempre sul sito dell'Ateneo di Tirana si legge, a riprova di quanto sostenuto: *“Il Corso di Laurea Magistrale in Medicina si articola come un ciclo unico di sei anni, di 360 Crediti Formativi Universitari (CFU), che comprendono l'attività didattica frontale, il tirocinio preclinico e clinico. Al tirocinio preclinico e clinico corrispondono in totale 78 CFU. Una parte dell'attività clinica si svolge presso le strutture ospedaliere dell'Università partner in Italia. L'attività didattica viene svolta da docenti italiani dell'Università “Tor Vergata” di Roma, i quali seguono lo stesso programma di studio utilizzato anche in questa Università partner e*

l'insegnamento viene svolto in italiano. La frequenza dei singoli corsi è obbligatoria al 67% delle ore di lezioni complessive per ogni materia.

La laurea rilasciata a conclusione degli studi è un diploma congiunto tra l'Università Cattolica NSBC e tra l'Università "Tor Vergata" di Roma, riconosciuto in Albania, in Italia ed in Europa, dato che ogni elemento del processo e del programma didattico dimostra lo stesso standard. I medici istruiti nella nostra Università sono i migliori testimoni della nostra Scuola di Medicina, il cui punto di forza è la stretta collaborazione con il sistema universitario italiano" (https://www.unizkm.al/study/course/corso-di-laurea-in-medicina-e-chirurgia).

A conferma dell'assimilazione sostenuta, soccorre la giurisprudenza dell'Ecc.mo Consiglio di Stato secondo cui i percorsi formativi predisposti dall'Università albanese restano di competenza nazionale (si veda C.d.S. Sez. VI, 24 maggio 2013 n. 2866) e proprio l'Ateneo Sapienza Università di Roma riconosce sia gli esami sostenuti dal ricorrente all'estero sia la laurea ivi ottenuta il cui certificato, per inciso, ha due loghi quello albanese e lo stemma di Tor Vergata ed è vergato su carta intestata di Tor Vergata.

È dunque possibile assimilare nel merito le procedure concorsuali disposte da uno e l'altro Ateneo per l'ingresso alla facoltà di medicina nonché, in prospettiva più generale, ritenere assolutamente omologo l'intero corso di studi offerto dall'Università di Tirana rispetto a quelli degli Atenei italiani.

Ne discende inevitabilmente la possibilità di sovrapporre ed eguagliare la posizione degli studenti provenienti dall'Università tiranese rispetto a quelli immatricolati in un Ateneo italiano che richiedono il trasferimento presso la Sapienza.

Di talché, stante tale uguaglianza sostanziale, la differenziazione operata dall'Amministrazione resistente mediante l'imposizione di un criterio preferenziale congeniato sulla nazionalità dell'Ateneo di provenienza, non può

che considerarsi illegittima perché imposta in violazione della parità tra studenti che si cimentano nel test in Italia o che studiano in altri Atenei.

Si delinea, pertanto, palesemente la discriminazione concretizzata dall'art. 5 del Bando cesurato che sorge da una netta violazione del principio di imparzialità dell'attività amministrativa quale esplicazione concreta del più generale principio di eguaglianza.

Nel caso di specie, la PA impone una differenziazione tra le domande di trasferimento presentate in considerazione della Nazione ove i richiedenti hanno svolto il test d'ingresso quando, nella realtà e per le ragioni sopra esposte, tale elemento non è in alcun modo idoneo a distinguere la posizione accademica degli immatricolati presso l'Università albanese e quella degli studenti in Italia, ai fini della meritevolezza del trasferimento domandato.

Se la Sapienza avesse rispettato il principio della valorizzazione del merito sicuramente avrebbe collocato la ricorrente in un posto utile per l'immatricolazione.

Anche prescindendo dall'appena dichiarata uguaglianza sostanziale delle posizioni, il criterio di preferenza imposto dall'Università appare illegittimo sotto il diverso profilo della irragionevolezza amministrativa per violazione della legge 264/1999.

1.a.2. Appare opportuno in proposito richiamare la decisione n. 1/2015 dell'Adunanza Plenaria, depositata in data 28.01.2015, che ha chiarito come *“la corretta interpretazione dell'art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264 sia quella – sempre sostenuta dalla Sezione (v., da ultimo, sentenza n.1722/14 del 10/04/2014; sentenza breve n. 9457/2014 del 5 settembre 2014, ordinanza n. 3436/2014 del 19/07/2014) - secondo cui la limitazione al previo superamento dei test preselettivi per i corsi di laurea a numero chiuso può ritenersi legittima solo con riferimento all'accesso al primo anno del corso di studi e non, invece, per quanto riguarda le richieste di trasferimento ad anni successivi al primo: ciò, anche qualora la richiesta di trasferimento avvenga da parte di studenti provenienti da*

Università straniere e anche prescindere dalle domande di trasferimento aventi eventuali finalità meramente elusive del c.d. “numero chiuso” in ambito nazionale” (cfr. TAR Lazio, Sez. Terza Bis, sent. 5163/2015).

La situazione che condusse alla pronuncia di tale principio era molto simile a quella censurata nella presente sede, differente solo per la circostanza che, in passato, il vincolo posto dalla Sapienza al trasferimento verteva sulla possibilità stessa di partecipare alla procedura; il superamento del test italiano, infatti, era condizione necessaria per la presentazione della domanda di immatricolazione ad anni successivi al primo, in caso contrario, considerata inidonea.

Nel caso sottoposto al vaglio dell’On.le Collegio adito, lo svolgimento della prova nazionale italiana non rappresenta requisito essenziale per la partecipazione alla selezione, ma costituisce il primo titolo preferenziale per l’assegnazione del posto richiesto. Decisione questa che ha, quale effetto immediato e diretto, quello di prediligere, nell’assegnazione dei posti liberi, gli studenti in Italia rispetto a quelli immatricolati all’estero; in tal modo e di fatto, viene impedita ai candidati l’iscrizione presso l’Ateneo ambito per motivi che tradiscono e raggirano completamente quelli della meritevolezza ed idoneità alla carriera accademica del singolo studente (elementi che, nell’ordine di priorità stabilito dal bando, acquisiscono rilievo solo col criterio n. 10).

In altri termini, risulta *ictu oculi* che la disposizione di cui all’art. 5 dell’Avviso di trasferimento sia uno strumento solo apparentemente differente rispetto al passato, avente la stessa finalità discriminatoria in danno agli immatricolati presso Atenei esteri, in grado così di eludere quel principio di diritto solennemente proclamato da plurima giurisprudenza e sopra riportato (cfr. TAR Lazio, Sez. Terza Bis, sent. n. 5163/2015, n. 7968/2015, n. 6908/2016).

Nello specifico, occorre chiarire che, secondo quanto affermato dalla richiamata decisione dell’Adunanza Plenaria, nei casi di trasferimento in ingresso in un Ateneo italiano, il principio che deve reggere e regolare l’iscrizione ad anni successivi al primo è unicamente quello del

riconoscimento dei crediti formativi, nel rispetto della concreta potenzialità formativa di ogni singola Università.

L’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato è, dunque, nel senso di **attribuire rilevanza ad una valutazione incentrata solo sulla posizione accademica di ogni singolo candidato, quindi, attenta soltanto agli esami sostenuti e ai CFU acquisiti.**

È la stessa pronuncia dell’Adunanza Plenaria già richiamata a chiarire che “*la capacità dei candidati provenienti da università straniere ed interessati al trasferimento per tali anni ben può essere utilmente accertata, così come avviene per i candidati al trasferimento provenienti da università nazionali, mediante un rigoroso vaglio, in sede di riconoscimento dei crediti formativi acquisiti presso l’università straniera in relazione ad attività di studio compiute, frequenze maturate ed esami sostenuti, della qualificazione dello studente, il cui assoggettamento ad una prova di ammissione*”.

Questo dovrebbe essere allora il principale criterio guida utilizzato dall’Università nell’operazione di scelta tra le molteplici domande di trasferimento nel caso di insufficienza dei posti disponibili.

Se la Sapienza avesse consacrato tale principio nel bando che qui si impugna, non si sarebbe creato il paradosso per cui, uno studente oggettivamente più meritevole ma iscritto ad una Facoltà estera, si sia visto rigettare la propria domanda di trasferimento ad anni successivi al primo a vantaggio di chi, pur avendo un numero di CFU riconosciuti inferiore al proprio, era tuttavia immatricolato presso un Ateneo italiana e dunque, aveva superato il test d’ingresso alla facoltà di Medicina in Italia.

Stabilire che la selezione tra le diverse domande di trasferimento debba essere eseguita dall’Ateneo dando massima priorità a chi ha svolto il test italiano e, solo in maniera subordinata, graduare successivamente i candidati per singole categorie in base al valore del curriculum universitario vantato, significa tradire

l'unico elemento di merito (l'ultimo) in grado di dimostrare effettivamente la capacità dei candidati alla vita accademica romana.

È per tale motivo che palese risulta la violazione del principio di ragionevolezza attesa l'inosservanza del canone di razionalità operativa per incoerenza ed illogicità con i presupposti alla base della decisione amministrativa.

Nel dettaglio, scopo della PA voleva essere quello di trovare una soluzione al caso in cui i posti disponibili fossero inferiori rispetto alle domande di trasferimento idonee, selezionando i soggetti ai quali, in virtù della loro maggiore preparazione ed attitudine, dovesse riconoscersi una priorità nell'accoglimento della richiesta di trasferimento rispetto agli altri.

Tuttavia, la Sapienza ha completamente tradito questo intento sancendo, come primo requisito preferenziale, una circostanza (lo svolgimento del test in Italia) assolutamente inidonea ad individuare i soggetti maggiormente capaci e meritevoli cui garantire con priorità l'immatricolazione ad anni successivi al primo.

Ineludibile appare il carattere arbitrario ed irrazionale della decisione.

Non si comprende, infatti, quale sia la ragione che abbia spinto l'amministrazione a preferire il candidato che superi il test in Italia rispetto a quello che lo svolga in altro Stato, quasi come se, solo in virtù della collocazione geografica, se ne presumesse una maggiore adeguatezza alla vita accademica nazionale.

Ad avviso della scrivente difesa, nel rispetto della volontà legislativa così per come interpretata dalla costante giurisprudenza *in parte qua* richiamata, logica e coerente sarebbe stata invece la scelta amministrativa di preferire i soggetti che potessero vantare i risultati accademici migliori, quale prova sostanziale ed oggettiva della relativa idoneità universitaria.

Per tali motivi, nessuna rilevanza effettiva può riconoscersi allo svolgimento/superamento in Italia della prova concorsuale che, al contrario, appare soltanto un elemento formale, scevro di qualsiasi significato concreto e mai consono all'obiettivo finale di selezione.

Tuttavia, la verifica in concreto del curriculum accademico della richiedente non ha avuto alcuna rilevanza ai fini dell'accoglimento della domanda di trasferimento.

In sintesi, ad essere leso è il diritto costituzionale allo studio in assenza (*recte*, in violazione) di una benché minima indicazione legislativa che ne autorizzi la prevaricazione.

1.a.3. Dalla chiarita assimilazione dei percorsi formativi della Sapienza e dell'Università Cattolica “Nostra Signora del Buon Consiglio” di Tirana, consegue infine un'evidente contraddittorietà tra atti della PA.

Come chiarito anche dalla giurisprudenza nazionale, “*se i percorsi esteri universitari (di paesi comunitari) vengono sostanzialmente riconosciuti “equipollenti” ai fini dell'esercizio dell'attività di medico, analogamente il “periodo” di formazione svolto all'estero, presso le medesime Università, deve poter essere anch'esso considerato. Una “frazione” svolta di quel percorso non può essere considerata inesistente o irrilevante per il sistema italiano, pena una contraddittorietà inaccettabile del sistema*” (T.A.R. Cagliari, n. 507/12 cit.).

Una contraddittorietà che rinviene palesemente all'art. 5 del bando di trasferimento pubblicato dalla Sapienza che è l'unica Università italiana ad attribuire priorità assoluta al superamento del test d'ingresso, indentificando questo come requisito principale di graduazione delle molteplici domande di trasferimento.

Si ribadisce, in proposito, che “*la possibilità di transitare al secondo anno o ad anni successivi della facoltà di medicina e chirurgia di una università italiana non può, sulla base della vigente normativa nazionale ed europea, essere condizionata all'obbligo del test di ingresso previsto per il primo anno, che non può essere assunto come parametro di riferimento per l'attuazione del “trasferimento” in corso di studi, salvo il potere/dovere dell'università di concreta valutazione, sulla base di appositi parametri, del “periodo” di formazione svolto all'estero e salvo altresì il rispetto ineludibile del numero dei*

posti disponibili per il trasferimento, così come fissato dall'università stessa per ogni anno accademico in sede di programmazione, in relazione a ciascun anno di corso” (TAR Lazio, Sez. Terza bis, sent. n. 12247/2016, n. 6908/2016).

2. Violazione del principio della valorizzazione del merito ex L. 240/2010. Violazione e falsa applicazione della L. 264/1999. Violazione degli art.li 3 e 97 Cost. Violazione del principio di imparzialità e non discriminazione. Illogicità e irragionevolezza dell'art. 5 del bando.

Travisamento dei fatti. Irragionevolezza e arbitrarietà nella graduazione dei criteri di valutazione.

2.a. Il Bando di “*Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria – a.a. 2022/2023 - pubblicato dalla Sapienza Università di Roma in data 30 giugno 2022*”, come si è già avuto modo di precisare, prevede all’art. 5 l’elencazione dei criteri per la valutazione delle domande presentate.

L’Ateneo, nel suddetto articolo, indica un elenco “in ordine di importanza” di parametri sulla base dei quali redigere la graduatoria definitiva. Tale elencazione, tuttavia, non tiene conto del principio meritocratico, collocando il criterio del numero di CFU conseguiti dai candidati al decimo posto.

Al mero fine di rendere immediatamente comprensibile l’irragionevolezza e l’arbitrarietà della graduazione dei criteri di valutazione adottata dall’Ateneo resistente, si sottolinea come rispetto al numero di CFU conseguiti (dato che sottolinea il peso della carriera accademica espletata dai candidati e dunque il loro merito) venga dato rilievo preminente al mero superamento del test espletato ai sensi dell’art. 1, lett. a, della L. 264/1999 (comunque sostenuto dal ricorrente così come precedentemente precisato), individuato come primo parametro in ordine di importanza. Un candidato che ha il solo “merito” di aver superato un test, dunque, viene preferito rispetto ad un candidato che, invece, ha intrapreso e portato avanti una brillante carriera universitaria nel medesimo percorso di studi per il quale si chiede il trasferimento, ma svolto presso un ateneo privato.

Ebbene, tale determinazione non solo è contraria ai più basilari principi costituzionali e al criterio meritocratico, ma si contrappone anche a quanto statuito nella sentenza dell'A.P. del Consiglio di Stato n. 1/2015 nonché alle stesse disposizioni ministeriali.

2.a.1. La graduazione dei criteri così come riportata dall'Ateneo resistente appare illegittima per violazione della legge 240/2010 che punta a valorizzare e promuovere il merito.

Sul punto occorre chiarire che, secondo quanto affermato dalla decisione dell'Adunanza Plenaria n. 1/2015, nei casi di trasferimento in ingresso in un Ateneo italiano, il principio che deve reggere e regolare l'iscrizione ad anni successivi al primo è unicamente quello del riconoscimento dei crediti formativi, nel rispetto della concreta potenzialità formativa di ogni singola Università.

L'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato è, dunque, nel senso di attribuire rilevanza ad una valutazione incentrata solo sulla posizione accademica di ogni singolo candidato, quindi, attenta soltanto agli esami sostenuti e ai CFU acquisiti. È la stessa pronuncia dell'Adunanza Plenaria già richiamata a chiarire che la capacità dei candidati *“interessati al trasferimento per tali anni ben può essere utilmente accertata [...] mediante un rigoroso vaglio, in sede di riconoscimento dei crediti formativi acquisiti presso l'università straniera in relazione ad attività di studio compiute, frequenze maturate ed esami sostenuti, della qualificazione dello studente, il cui assoggettamento ad una prova di ammissione”*. Questo dovrebbe essere, allora, il principale criterio guida utilizzato dall'Università nell'operazione di scelta tra le molteplici domande di trasferimento nel caso di insufficienza dei posti disponibili.

Se l'Ateneo avesse valorizzato tale principio nel bando che qui si impugna, non si sarebbe creato il paradosso per cui, una studentessa oggettivamente più meritevole iscritta ad una università estera, ma convenzionata con un'università italiana pubblica, si sia vista rigettare la propria domanda di trasferimento ad anni

successivi al primo a vantaggio di chi, pur avendo un numero di CFU riconosciuti inferiore al proprio, era tuttavia immatricolato presso un ateneo italiano.

Stabilire che la selezione tra le diverse domande di trasferimento debba essere eseguita dall'Ateneo dando massima priorità a chi ha svolto il test in un ateneo pubblico italiano e, solo in maniera subordinata, graduare i candidati in base al valore del curriculum universitario vantato, significa tradire l'unico elemento di merito in grado di dimostrare effettivamente la capacità dei candidati alla vita accademica.

È per tale motivo che palese risulta la violazione del principio di ragionevolezza attesa l'inoservanza del canone di razionalità operativa per incoerenza ed illogicità con i presupposti alla base della decisione amministrativa.

Mediante l'art. 5 del bando, l'Ateneo resistente sancito come primo requisito preferenziale, una circostanza assolutamente inidonea ad individuare i soggetti maggiormente capaci e meritevoli cui garantire con priorità l'immatricolazione ad anni successivi al primo. Ineludibile appare il carattere arbitrario ed irrazionale della decisione.

In contenzioso identico a quello di specie, peraltro proposto contro il medesimo ateneo resistente, ha avuto modo di pronunciarsi il Consiglio di Stato con la sentenza n. 10432 resa in data 28 novembre 2022 nella quale, in accoglimento dell'appello proposto dallo studente, l'Ecc.mo Collegio argomenta come segue: “Deve evidenziarsi che, come sopra esposto, viene in rilievo il trasferimento dell'appellante da un Ateneo estero che era stato precluso sulla base della ritenuta non equivalenza tra il test sostenuto per accedere all'Ateneo di provenienza e quello previsto dalla disciplina nazionale, con la conseguenza che, pur non essendo in contestazione i crediti formativi conseguiti dall'appellante e la congrua percentuale di esami sostenuti, è stata espressa una preferenza nei confronti dei trasferimenti all'interno del territorio nazionale. La previsione normativa di prove selettive per l'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria, di cui alla

legge 2 agosto 1999 n. 264, risponde, invero, ad una duplice finalità: da un lato, quella di consentire agli Atenei, sotto il profilo organizzativo, la possibilità di garantire un'offerta formativa compatibile con le proprie risorse strumentali e umane, dall'altro, quella di assicurare l'accesso al predetto corso ai soggetti in possesso delle cognizioni tecniche e delle capacità attitudinali necessarie per la proficua frequenza di corsi universitari di così elevato livello formativo. Nella fattispecie deve ritenersi che le predette finalità siano state entrambe utilmente perseguitate e soddisfatte”.

Tale decisione è stata resa sul precedente bando di trasferimento ad anni successivi proprio dell’Università odierna resistente risalente all’anno accademico 2018/2019 che era stato già censurato dal Consiglio di Stato (ordinanza n. 3082/2019) proprio in merito ai criteri di selezione che, come nel caso de quo, postergavano la carriera universitaria dei candidati (come il ricorrente iscritti presso il corso di laurea in medicina in Atenei privati). In altre parole, l’Ateneo ben conoscendo le precedenti pronunce di codesto TAR e del Consiglio di Stato pubblicava un bando identico nel contenuto a quello precedentemente censurato; circostanza quest’ultima di particolare rilievo e valutabile anche ex art. 116 c.p.c. in quanto parte resistente ben conosceva i principi espressi dalla giustizia amministrativa, ma decideva di perseverare sulla strada della illegittimità.

2.b. Come si è già avuto modo di precisare i criteri imposti dalla P.A. non rispettano il principio meritocratico, ma la situazione diventa paradossale se si analizzano uno ad uno i criteri di preferenza di cui all’articolo 5.

Difatti la valutazione della carriera pregressa e quindi i CFU viene postergata nella posizione n. 8, per gli studenti laureati in facoltà affini, e addirittura nella posizione n. 10 ove si legge: “*a parità delle precedenti condizioni prevarranno i candidati con maggiore numero di credit formativi universitari (CFU) acquisiti o equivalenti*”.

Per assurdo l'avere alle spalle una carriera universitaria, come la ricorrente, particolarmente brillante non è un criterio di meritevolezza, ma l'Ateneo considera prevalente l'aver solo sostenuto un test ai sensi della l. 264/1999 test che oltretutto è previsto per la selezione al primo anno degli studenti diplomati e dei quali si vuole testare l'idoneità al corso di studi.

La Fabi ha lungamente dimostrato la propria idoneità al corso di laurea non solo superando al momento dell'iscrizione un test preselettivo, ma conseguendo con successo gli esami previsti dal corso di laurea che sono gli stessi dell'Università pubblica di Roma Tor Vergata.

Palese è la totale irragionevolezza dei criteri.

Ad avviso della scrivente difesa, nel rispetto della volontà legislativa così per come interpretata dalla costante giurisprudenza in parte qua richiamata, logica e coerente sarebbe stata invece la scelta amministrativa di preferire i soggetti che potessero vantare i risultati accademici migliori, quale prova sostanziale ed oggettiva della relativa idoneità universitaria. Per tali motivi, nessuna rilevanza effettiva può riconoscersi allo svolgimento/superamento della prova concorsuale che, al contrario, appare soltanto un elemento formale, scevro di qualsiasi significato concreto e mai consono all'obiettivo finale di selezione.

Tuttavia, la verifica in concreto del curriculum accademico della richiedente non ha avuto alcuna rilevanza ai fini dell'accoglimento della domanda di trasferimento. Ne deriva una scelta amministrativa posta in essere a discapito dell'interesse soggettivo della ricorrente, la quale, in conseguenza di una arbitraria determinazione dell'ateneo romano si vede illegittimamente privato del proprio diritto allo studio.

In proposito è opportuno richiamare la decisione n. 1/2015 dell'Adunanza Plenaria, depositata in data 28.01.2015, trascritta nel primo motivo di diritto e più volte richiamata da codesto Spett.le TAR (cfr. TAR Lazio, Sez. Terza Bis, sent. 5163/2015) in una decisione avente ad oggetto situazione molto simile a quella cesurata nella presente sede, differente solo per la circostanza che, in passato, il

vincolo posto dalla Sapienza al trasferimento verteva sulla possibilità stessa di partecipare alla procedura; il superamento del test, infatti, era condizione necessaria per la presentazione della domanda di immatricolazione ad anni successivi al primo, in caso contrario, considerata inidonea.

In tal modo e di fatto, viene impedita ai candidati l'iscrizione presso l'Ateneo ambito per motivi che tradiscono e raggirano completamente quelli della meritevolezza ed idoneità alla carriera accademica del singolo studente (elementi che, nell'ordine di priorità stabilito dal bando, acquisiscono rilievo solo col criterio n. 10). In altri termini, risulta ictu oculi che la disposizione di cui all'art. 5 dell'Avviso di trasferimento sia uno strumento solo apparentemente differente rispetto al passato, avente la stessa finalità discriminatoria in danno agli immatricolati presso Atenei privati, in grado così di eludere quel principio di diritto solennemente proclamato da plurima giurisprudenza e sopra riportato (cfr. TAR Lazio, Sez. Terza Bis, sent. n. 5163/2015, n. 7968/2015, n. 6908/2016).

3. Mancanza dei verbali della commissione esaminatrice di valutazione della domanda presentata dal ricorrente. Difetto assoluto di istruttoria e motivazione. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità.

Arbitrarietà manifesta, contraddittorietà. Violazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa. Violazione della L. 241/1990.

3.a. Risulta agli atti l'inesistenza del verbale delle operazioni di valutazione della domanda di trasferimento inoltrata dalla Fabi e di tutte le altre domande avanzate. Lo scrivente Legale ha inoltrato una prima istanza di accesso agli atti nell'interesse della ricorrente in data 29 ottobre 2022 che è stata riscontrata parzialmente dall'Ateneo resistente, in data 21 novembre 2022.

Nel riscontro ricevuto dall'Ateneo romano, si legge quanto segue: “*Si comunica che la Commissione stante l'elevato numero dei partecipanti ha deciso di non redigere una scheda per ogni candidato, ma di inserire l'esito delle singole valutazioni nella graduatoria [...]*”.

Al succitato riscontro erano allegati due verbali ed un allegato denominato A, dai quali nulla si evince in merito alla posizione della Fabi e tantomeno sulle modalità di costituzione della graduatoria.

I due verbali prodotti si limitano a riproporre i criteri del bando e a dare atto dei nominativi dei componenti della commissione, ma nulla di più. Negli stessi si fa presente che vi sono state diverse riunioni della detta commissione in data 11.10.2022, 1 agosto 2022 e in data 2, 4 e 5 agosto 2022 nonché in data 30 settembre, 7 e 11 ottobre, ma nulla è dato sapere su quanto accaduto.

Successivamente l'11 novembre 2022 veniva inoltrata, un'ulteriore istanza di accesso agli atti, volta ad ottenere l'ostensione dei documenti già precedentemente richiesti e non concessi citato dall'Ateneo nel riscontro sopra trascritto; ed in data 30 novembre 2022 si procedeva ad inoltrare un'ultima istanza di accesso agli atti finalizzata ad ottenere il nominativo del contointeressato ed a conoscere quanti dei candidati ai quali sono stati assegnati i posti messi a bando si siano realmente immatricolati. Ma tale istanza veniva riscontrata parzialmente e di seguito si dirà meglio.

Pertanto, nulla è dato evincere in merito alle modalità di valutazione adottate dalla Commissione durante l'esame della domanda inoltrata dalla ricorrente e tantomeno sulla valutazione di tutte le altre domande.

La mancanza di una adeguata verbalizzazione nel caso di cui in parola è particolarmente grave in quanto non permette di ricostruire il percorso seguito dalla commissione in sede di valutazione e soprattutto non permette di comprendere il motivo per il quale la sig.ra Fabi veniva ripetutamente lesa.

La regola della verbalizzazione di ogni seduta delle singole Commissioni risponde alla logica di garantire la massima trasparenza delle operazioni concorsuali, nel rispetto dell'affidamento e della buona fede di ogni candidato. Proprio per tale ragione, l'art. 15, comma 1, d.p.r. 487/1994 sancisce che *“Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel*

giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario”.

Solo mediante lo strumento del verbale infatti è possibile verificare l’effettiva rispondenza dell’operato amministrativo alle disposizioni legislative, alle regole del bando e di tutta la normativa applicabile al caso specifico, e dunque la legittimità e la regolarità dell’attività amministrativa esercitata.

E ciò appare ancora più tangibile in casi come quello de quo, in cui la ricorrente non è stata inserita nella graduatoria opzionata e, allo stesso tempo, non le viene neanche concessa la possibilità di verificare la modalità di svolgimento della seduta di valutazione della propria domanda; palese la totale violazione del principio di trasparenza dell’attività amministrativa.

È possibile rintracciare anche una violazione della par condicio tra tutti i candidati atteso che, l’impossibilità di verificare l’operato della p.a. impedisce di comprendere se siano stati favoriti o sfavoriti alcuni candidati rispetto ad altri.

L’immediata conseguenza, d’altronde, è quella della violazione del principio di difesa di cui all’art. 24 della Costituzione atteso l’impossibilità di individuare eventuali irregolarità e vizi dell’agere amministrativo, eventualmente idonei ad invalidare la valutazione della prova. Sul punto, non può di certo disconoscersi in via di principio che la piena conoscenza dell’atto censurato si concretizza con la cognizione degli elementi essenziali sufficienti a rendere il legittimato all’impugnativa consapevole dell’incidenza dell’atto nella sua sfera giuridica e a dargli la concreta possibilità di comprendere la lesività del provvedimento (Consiglio Stato, sez. IV, 26 gennaio 2010, n. 292).

L’importanza di visionare i verbali di valutazione della domanda di trasferimento inoltrata da parte ricorrente appare, nel caso di specie, fondamentale proprio al fine di verificare l’eventuale sussistenza di irregolarità procedurali.

L’assoluta mancanza di verbalizzazione è vizio non superabile per la legittimità della procedura. Non serve rimembrare, difatti, che “*la resocontazione non ha per oggetto le ragioni per cui un determinato atto è stato*

emanato, quanto la descrizione di attività e circostanze che, pur riguardando la funzione amministrativa concretamente esercitata, si pongono in modo distinto rispetto al provvedimento inteso in senso stretto, ossia come momento finale del procedimento. Si tratta di “luoghi” e “momenti” della funzione amministrativa la cui adeguata descrizione assume decisiva rilevanza proprio nell’ottica dei principi di trasparenza e di imparzialità dell’azione della P.A.” (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 14 aprile 2003, n. 598) che non possono mancare pena illegittimità della procedura.

4. Errore manifesto. Violazione dell’articolo 5 del bando di concorso.

Difetto di motivazione. Violazione degli artt. 34 e 94 Cost.

Contraddittorietà e difetto di motivazione per contraddittorietà manifesta. Violazione dell’art. 3 della L. 241 del 1990.

4.a. Come già lungamente dedotto nella parte in fatto le erroneità che affliggono la graduatoria, ma in primis la posizione della ricorrente sono molteplici. La Fabi inserita in una graduatoria errata, ad oggi a seguito di una corretta valutazione del curriculum universitario avrebbe ottenuto certamente una collocazione sia per il IV anno di medicina sia per il V anno. La posizione della ricorrente è paradossale se si considera (come dedotto in punto di fatto) che ad oggi occupano posizione utile per l’immatricolazione ai due anni di costo anche soggetti con il valore “NO” e soggetti con CFU inferiori a quelli della ricorrente.

La mancanza di verbalizzazione rende l’agere amministrativo del tutto immotivato anche alla luce delle disposizioni di cui all’articolo 5 del bando di concorso che ai punti 9 e 10 prevede espressamente che il numero dei CFU e di esami sono quelli certificati dall’Ateneo di provenienza, e quindi alcuna discrezionalità vi può essere in merito da parte della Sapienza.

Gli atti impugnati non sono supportati da una motivazione capace di estrarre l’effettiva e corretta applicazione dei criteri di cui agli artt. 1 e 5 del bando.

Non risultano fissati pertanto gli elementi di raccordo fra i suddetti criteri e le risultanze numeriche espresse in graduatoria, non essendo, in tal modo, consentito di risalire da queste ultime ai primi (TAR Lazio, Roma, Sez. III del 14 luglio 2015 n. 9420).

Oltretutto e come già dedotto e come si evince confrontando semplicemente le graduatorie in atti, i soggetti con le matricole nn. 2072655, 2067856, 2069206, 1901906 che oggi sono tutti assegnati non comparivano nella precedente graduatoria. Diversamente i soggetti (sempre assegnati) con le matricole nn. 2070745, 2072533, 2070648 precedentemente comparivano (sempre come assegnati) nella graduatoria del IV anno di medicina in italiano sono tutti provenienti da “Arad” e l’amministrazione attesta che i programmi “sono parzialmente coerenti” con quelli della Sapienza.

Le mancanze delineate nel motivo che precedono e l’assoluta immediatezza dei percorsi logici giuridici seguiti manifestano un *vulnus* ai principi sanciti dall’art. 3 della L. 241 del 1990 interpretata alla luce dei principi di imparzialità e buon andamento, nonché dell’art. 41 della Carta di Nizza che impone l’obbligo per l’Amministrazione di motivare in maniera compiuta le proprie decisioni.

“Ad avviso del Collegio, in assenza della predeterminazione normativa di un metodo è possibile immaginare vari sistemi di motivazione del giudizio, incentrati su un’ulteriore specificazione contenutistica dei criteri di valutazione. Non è invece ammissibile che - come è accaduto nella specie - questo ambito sia sottratto a qualsiasi forma di esternazione e quindi di conoscibilità da parte del destinatario del giudizio. Si tratta infatti dell’ambito nel quale si celano in realtà gli elementi presupposti essenziali che vanno a costituire una vera e propria “catena di giudizi”, la quale sfocia poi nella valutazione finale, che viene infine sintetizzata nel voto numerico” (ex multis: T.A.R. Lazio-Roma, Sez. II quater, 14 luglio 2015, n. 9418; n. 9417; n. 9416; n. 9415; n. 9414; n. 9413; n. 9411; n. 9409; n. 9408). Ed infatti *“alla stregua degli arresti giurisprudenziali più recenti (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, sez. II quater, sent. 14 luglio 2015, n. 9366), la censura*

relativa alla insufficienza del ricorso al mero voto numerico necessita, per poter essere adeguatamente scrutinata nel caso concreto, della previa acquisizione dei verbali (verbali, nel caso di specie, anche per espressa conferma della controparte assenti) relativi alla predisposizione dei criteri per la valutazione delle prove scritte adottati dalla Commissione d'esame” (T.A.R. Sicilia-Catania, 14 luglio 2015, n. 9366).

Siffatto *modus operandi*, ancora una volta, non fornisce alcuna garanzia per il candidato che non è in grado di comprendere le reali motivazioni che hanno indotto la Commissione a ritenere il percorso di parte ricorrente insufficiente.

5. Ancora sulla illegittimità della graduatoria. Errore manifesto. Violazione della lex specialis. Violazione del principio della par condicio. Violazione del principio della buona ed imparziale amministrazione. Violazione del principio di tassatività. Errore manifesto. Violazione degli art.li 34 e 97

Cost. Violazione L. 264/1999.

5.a. Come lungamente rappresentato la Fabi si vedeva superare da soggetti con una carriera universitaria di minore importanza per l'illegittimità dei criteri di preferenza dettati dal bando di concorso, nonché per una serie di errori che affliggevano la sua valutazione.

Nella missiva inoltrata dalla Sapienza alla scrivente difesa in data 1 dicembre 2022 (in parziale riscontro all'istanza di accesso agli atti inoltrata in data 30 novembre 2022) si legge: “*si comunicano i dati relativi ai n. 2 controinteressati della sola graduatoria degli assegnati del 5° anno, essendo quella di interessa della sua assistita. La medesima, infatti, nell'a.a. 2021/2022 era iscritta presso l'Ateneo di provenienza al 4° anno di corso e in Sapienza non è prevista l'iscrizione come ripetente di un anno di corso*”. Ebbene, del tutto erronea è tale affermazione considerando che al momento della domanda la Fabi era appena immatricolata al IV anno e che quindi non si sarebbe trattato in alcun caso di una ripetizione dell'anno di corso.

Solo tale circostanza è ulteriore prova delle numerose erroneità che affliggono la valutazione della ricorrente.

Altra circostanza di particolare importanza è che nulla in merito riferisce il bando di concorso che non pone alcuna limitazione alle domande concorsuali e quindi così l'Ateneo introduce un ulteriore elemento selettivo e di valutazione delle domande non previste dalla *lex specialis* e quindi in violazione del principio di tassatività nonché dei principi, costituzionalmente garantiti, della pubblicità e dell'imparzialità amministrativa.

Conseguenza ne è l'inserimento della ricorrente nella graduatoria del V anno per il corso di laurea in medicina e chirurgia in lingua italiana, anno di corso per il quale erano previsti 7 posti al Polo Pontino e 12 al Sant'Andrea, ma per il quale veniva redatta un'unica graduatoria.

5.a.1. La ricorrente optava il Polo Pontino, ma si ritrovava nella medesima graduatoria con coloro che invece sceglievano il Sant'Andrea e senza sapere addirittura per quale delle due sedi concorreva.

L'Amministrazione avrebbe dovuto fare due diverse graduatorie per i due diversi poli didattici che anche in sede di programmazione nazionale sono trattati distintamente essendo del resto gli stessi due sedi differenti dell'Ateneo Sapienza. Anche nella graduatoria nazionale redatta a seguito del test L. 264/1999 i due poli didattici hanno due diverse graduatorie e conseguentemente l'accesso agli stessi avviene con punteggi differenti.

6. Sui posti disponibili presso l'Ateneo resistente. Violazione degli art.li 34 e 97 Cost. Violazione L. 264/1999. Violazione della *lex specialis*. Errore manifesto. Violazione del principio della trasparenza. Violazione del principio della buona ed imparziale amministrazione.

6.a. Presso l'Ateneo resistente risulta per tabulas la sussistenza di plurimi posti disponibili non solo per l'anno di corso per il quale parte ricorrente ha presentato domanda di trasferimento, ma anche per anni diversi.

In primis è doveroso precisare che ad oggi non è dato conoscere neanche il numero dei soggetti dichiarati “ASSEGNOTI” ed immatricolatisi. Difatti nella graduatoria pubblicata sono indicati i soggetti ritenuti idonei ed assegnati, ma mai l’Ateneo ha comunicato se tutti tali studenti abbiano poi proceduto alla immatricolazione definitiva. Tantomeno ad oggi è possibile comprendere presso quale sede i diversi soggetti si siano immatricolati considerando addirittura che per alcune sedi ed alcuni anni, l’Ateneo ha proceduto con un’unica graduatoria; al secondo anno da bando di concorso vi erano 13 posti per il Polo Pontino e 24 per il Sant’Andrea e veniva effettuata un’unica graduatoria senza comprendere quale candidato avesse opzionato per una sede piuttosto per un’altra.

E’ del resto lo stesso Ateneo riscontrando l’istanza della Fabi a scrivere: “non essendosi iscritti tutti i candidati assegnati nella graduatoria”.

Palese è l’illegittimità ed ingiustizia della condotta posta in essere dall’Ateneo il quale anziché procedere all’assegnazione dei posti messi a disposizione, ha concluso per la loro inutilizzazione. La giurisprudenza, nel prevedere l’obbligo dell’Ateneo a procedere con la copertura integrale dei posti a disposizione, è granitica. Basti pensare, ad esempio, a quanto chiarito sul punto dal C.G.A. *“La ratio del numero chiuso non sembra essere quella di creare una rigida rete protettiva a favore dei 13 laureati in medicina (che sarebbe probabilmente in contrasto col diritto all’istruzione e con la logica comunitaria avversa in linea di principio a ogni forma di contingentamento), bensì quella (essenzialmente organizzativa) di mettere le Università nelle condizioni di poter rendere al meglio un servizio con un numero di studenti adeguato alle strutture: né superiore né inferiore alle effettive capacità delle strutture, secondo un criterio di economicità che esige la piena utilizzazione delle medesime”* (C.G.A., 21 luglio 2008, nn. 633, 634, 635).

“A maggior ragione tali principi (quelli relativi alla riassegnazione dei posti rimasti liberi) vanno applicati in tutti i casi di evidenti disponibilità dei posti predeterminati” (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 24 agosto 2011, n. 1101).

La scelta dell’Ateneo di non provvedere all’integrale copertura dei posti banditi è dunque illegittima giacché, come statuito unanimemente dalla giurisprudenza amministrativa, in relazione ai corsi a numero chiuso programmati a livello nazionale è obbligo dell’Ateneo *“assegnare i posti resisi disponibili per l’immatricolazione oggetto di causa”* (cfr. sentenza n. 2164/2009).

Nella specie, l’Università aveva ed ha le risorse necessarie per recepire un numero di studenti corrispondente a quelli banditi. In merito particolare rilevanza ha il fatto che l’ultimo bando di trasferimento ad anni successivi veniva pubblicato nell’anno accademico 2018/2019 e a distanza di oltre 3 anni l’Ateneo pubblica il presente bando con ben 196 posti vacanti di cui ben 41 al secondo anno di corso e 32 al terzo anno di corso, posti che dovevano essere messi in scorrimento precedentemente e che oltretutto allo stato attuale non riesce a coprire integralmente.

Pertanto, da un punto di vista della realizzazione dell’interesse pubblico generale, è innegabile che un’acquisizione di forze universitarie inferiore alle complessive potenzialità ricettive delle strutture universitarie contrasti con la dichiarata finalità pubblica della programmazione delle immatricolazioni, che è quella della piena e completa saturazione di tutti i posti disponibili (cfr. T.A.R. Napoli, Sez. II, n. 10874/2003 cit.).

Sussistendo la disponibilità di posti liberi ad anni successivi al primo nel contingente di appartenenza in base a disposizione Ministeriale e facendo riferimento alla complessiva coorte dei sei anni (*“tanto più che la Conferenza nazionale dei Presidi delle Facoltà di Medicina ha deliberato all’unanimità di riferire, in tali casi, la ricognizione dei posti disponibili al ciclo complessivo dei sei anni di corso”* (T.A.R. Bari, Sez. I, 6 giugno 2013, n. 299)), **non v’è dubbio che l’Ateneo deve essere condannato all’immatricolazione di parte ricorrente ad anni successivi al primo, stante il riconoscimento in capo alla ricorrente di un numero di CFU sufficienti per l’iscrizione all’annualità richiesta.**

6.a.1. L’*agere* dell’Ateneo dimostra di non tener conto alcuno della circostanza rappresentata dal “*Resoconto Gruppo di lavoro per l’individuazione modalità e contenuti delle prove di ammissione*” del 21 marzo 2012 per l’a.a. 2012-2013, presso il Dipartimento per l’Università (MUR), con cui “*la Conferenza dei Presidi si è espressa nel senso di consentire il trasferimento anche nel caso in cui non ci sia disponibilità nell’anno richiesto, purché, come nel caso che ci occupa, vi siano posti disponibili nella somma complessiva dei sei anni di corso*” (lett. b), Resoconto n.1/2012”.

Non vi è pertanto alcun ostacolo, alla luce della dimostrata sussistenza di posti liberi, all’iscrizione di parte ricorrente; nella specie, l’Università aveva ed ha le risorse necessarie per recepire un numero di studenti corrispondente a quello dei posti banditi.

Il “*budget*” degli iscrivibili, inoltre, non verrebbe intaccato in alcun modo, se si garantisse il “*rimpinguamento*” dei posti liberi: in particolare, i posti liberi sono tali proprio in relazione al fatto che è stato predisposto previamente un numero di posti disponibili, in base alla capienza strutturale dell’ateneo.

ISTANZA EX ART. 116 C.P.A.

“*Si comunica inoltre che l’eventuale richiesta di ostensione di ulteriori documenti, con particolare riferimento alla documentazione allegata da ciascuno dei candidati alla domanda di partecipazione, non può essere accolta perché la richiesta appare manifestamente onerosa, sproporzionata e tale da comportare un carico di lavoro irragionevole idoneo ad interferire con il regolare operato di questa Amministrazione*” (confr. riscontro Ateneo del 21 novembre 2022).

Il diniego dell’Ateneo è del tutto illegittimo nonché contraddittorio con quanto dallo stesso affermato due righe prima.

Alla luce delle numerose illegittimità che affliggono la graduatoria non può infatti sicuramente ritenersi la domanda avanzata del tutto sproporzionata, considerando che l’operato della commissione è palesemente erroneo al punto tale che i candidati (come l’odierna ricorrente) si ritrovavano addirittura in graduatorie

differenti da quelle per le quali avevano presentato domande e che oltretutto posizioni identiche venivano trattate in maniera del tutto diversa.

Le segnalazioni arrivate all’Ateneo erano tali da spingere questo a procedere con una iniziale sospensione della prima graduatoria pubblicata in data 12 ottobre 2022 per poi pubblicarla nuovamente in data 14 ottobre 2022. Anche la seconda pubblicazione non risolveva i problemi riscontrati dagli studenti e tantomeno la pubblicazione del 30 gennaio 2023.

Quanto sopra dedotto in merito alla posizione della ricorrente appare sufficiente per rendersi conto che la domanda di accesso agli atti avanzata è del tutto legittima, mentre immotivato e non condivisibile è il rigetto parziale dell’Ateneo. L’Ateneo non ha, ancora, integralmente evaso l’istanza d’accesso asserendo che la richiesta non può essere evasa perché troppo onerosa. La posizione dell’Ateneo non appare condivisibile e, pertanto, si insiste, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., per l’ostensione dei seguenti documenti:

- del verbale dei lavori della commissione datato 11 ottobre 2022 nonché dei verbali, non conosciuti ma richiamati nel detto verbale datato 11.10.200, del 1° agosto 2022 del 2, 4 e 5 agosto e del 30 settembre 2022 e del 7 e 11 ottobre e dei relativi allegati;
- del verbale della Giunta di Facoltà n. 121 del 27 luglio 2022 e relativi allegati;
- del verbale del 1° agosto 2022 della Commissione;
- del verbale redatto dalla commissione in sede di valutazione della domanda di trasferimento ad anni successivi al primo inoltrata dalla dott.ssa Fabi Federica e dal quale si evincano gli esami valutati della ricorrente ed il suo inserimento in graduatoria;
- di tutti i verbali della commissione redatti nell’interesse di parte ricorrente;
- degli atti che hanno determinato l’annullamento della prima graduatoria e la sua nuova ripubblicazione;

- ogni atto e documento necessario al fine di conoscere la corretta valutazione della domanda dell'istante;
- dei verbali redatti dalla commissione per la riformulazione del 30 gennaio 2023;
- dei verbali redatti dalla commissione per la rivalutazione della posizione della ricorrente;
- dei verbali di valutazione dei soggetti collocatisi in posizione utile nelle graduatorie interessate dal presente ricorso.

ISTANZA EX ART. 52 COMMA 2 C.P.A.

Ai sensi dell'art. 52, comma 2 c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo ai soli controinteressati, nei modi di cui al Decreto del T.A.R. Lazio 12 novembre 2013, n. 23921, ovvero mediante pubblici proclami con modalità telematiche.

Solo ove non si ritengano sufficienti le notifiche già eseguite all'Ateneo e al M.U.R. nei rispettivi domicili ex lege e/o presso la difesa erariale (in conformità al richiamato D.P. 12 novembre 2013, n. 23921), si chiede di poter provvedere alla notifica nei confronti di tutti gli altri Atenei diversi da quelli evocati e presenti nel D.M. impugnato quali attributari dei posti bandi a mezzo pec.

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE

Il ricorso è assistito dal prescritto *fumus boni juris*.

Medio tempore, si impone l'ammissione con riserva di parte ricorrente al corso di laurea in questione al quale illegittimamente non è stato consentito di iscriversi. Trattasi di un provvedimento peculiare che non procurerebbe alcun disagio organizzativo all'Ateneo per il fatto che vi sono dichiaratamente diversi posti vacanti degli anni successivi al primo di corso. Come sopra rappresentato è lo stesso Ateneo a scrivere che molti dei soggetti assegnati non si sono immatricolati.

L'urgenza della richiesta risiede nella circostanza che sono da poco iniziate le attività didattiche relative al corso di laurea *de quo* e, dunque, l'emissione del provvedimento richiesto consentirebbe al ricorrente di prendere parte alle suddette attività. Sul punto si consideri che per il corso di laurea per cui è causa vige il regime delle presenze obbligatorie; non maturare il prescritto monte ore di presenza comporta l'impossibilità per lo studente di sostenere i relativi esami di profitto.

Risulta dunque palese l'urgenza del ricorrente di ottenere la tutela richiesta affinché non venga compromesso irrimediabilmente, non solo il proprio diritto allo studio universitario.

Per questi motivi,

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale, previo accoglimento della superiore istanza cautelare, Voglia annullare gli atti in epigrafe per quanto di interesse, consentendo l'immatricolazione di parte ricorrente presso l'Ateneo resistente all'anno accademico successivo al primo ed in particolare al IV anno del corso di studi di medicina in lingua Italiano presso il Polo Pontino, anche in sovrannumerario, o comunque nell'anno di corso che la S.V. riterrà opportuno anche a seguito della rivalutazione della domanda della ricorrente di cui si chiede anche l'immatricolazione sovrannumeraria.

Con vittoria di spese e compensi di difesa di cui lo scrivente si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.

Ai fini della dichiarazione relativa al contributo unificato si precisa che esso è dovuto nella misura di Euro 650,00.

Roma, 6 febbraio 2023.

Avv. Santi Delia

Avv. Michele Bonetti

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DA VALERE ESCLUSIVAMENTE PER LE COPIE CARTACEE
PRODOTTE

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 22 CAD si attesta la conformità della presente copia

cartacea (usata esclusivamente per le notifiche a mezzo posta) all'originale telematico da cui è stata estratta.

F.to Avv. Michele Bonetti

Firmato digitalmente da:BONETTI MICHELE
Ruolo:4.6 Avvocato
Organizzazione:ORDINE AVVOCATI ROMA
Data:06/02/2023 15:05:30